

I DIRITTI DEGLI ANIMALI E I DOVERI DEI PADRONI

- **LA LEGGE N. 189/2004 E LE C. D. “ORDINANZE SIRCHIA”**
- **L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI E IL RANDAGISMO**

A cura di Vincenzo Strippoli

Sommario

LA LEGGE N. 189/2004 E LE C. D. “ORDINANZE SIRCHIA”

- 1. Le forme di maltrattamento degli animali**
- 2. Detenzione in condizioni incompatibili**
- 3. Uccisione**
- 4. Maltrattamento in senso stretto**
- 5. Utilizzo in spettacoli e manifestazioni vietati**
- 6. Combattimenti e competizioni tra animali**
- 7. Le c. d. “ordinanze Sirchia”**

L’ABBANDONO DEGLI ANIMALI E IL RANDAGISMO

- 1. L’abbandono di animali**
- 2. La prevenzione del randagismo**
- 3. L’anagrafe canina**
- 4. Il recupero dei cani randagi**

APPENDICE NORMATIVA

MODELLO DI ORDINANZA SINDACALE ATTUATIVA DELLE DISPOSIZIONI DELL’ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27.08.2004

LA LEGGE N. 189/2004 E LE C. D. “ORDINANZE SIRCHIA”

1. Le forme di maltrattamento degli animali

La **l. n. 189 del 20 luglio 2004**, contenente disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché sull’impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate, cambia il **presupposto giuridico della tutela degli animali**, fin allora disciplinata dal solo art. 727 c. p., risultando ora lesa **il sentimento verso gli animali** e non più la sola morale umana.

Il **maltrattamento degli animali** da semplice contravvenzione è diventato un **delitto**.

L’elevazione a delitto comporta come conseguenza, oltre ad una maggiore gravità della pena:

- di non permettere l’estinzione del reato mediante oblazione;
- di allungare il periodo di prescrizione a cinque anni invece che due;
- il reato è punibile se commesso con dolo, anche eventuale, rimanendo esclusi dall’ambito della norma i comportamenti di carattere colposo.

Per la sistemazione delle nuove norme, il legislatore ha optato per l’**introduzione di un titolo IX-bis del codice penale**, dedicato ai “*delitti contro il sentimento per gli animali*”.

Le disposizioni di questo nuovo titolo del codice penale **non si applicano** ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, attività circense, giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Quando però i maltrattamenti esulano dalle regole della materia disciplinata dalle leggi speciali, i reati di cui al citato titolo IX-bis sussistono comunque.

La legge n. 189/2004 ha anche dato una **nuova formulazione all'art. 727 c. p.**, che non tratta più il maltrattamento degli animali, se non nella forma della detenzione in condizioni incompatibili con la loro natura, ma è ora intitolato all'**abbandono degli animali**.

Infine, l'art. 6 della legge individua i **soggetti addetti alla vigilanza** sul suo rispetto:

- la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato, i Corpi di Polizia municipale e provinciale, in coordinamento tra loro;
- con riguardo agli animali d'affezione, le guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute, nei limiti dei compiti attribuiti con i decreti prefettizi di nomina.

2. Detenzione in condizioni incompatibili

L'**art. 727 c. 2 c. p.** punisce chi detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze, con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 1.000 a € 10.000. Il reato è **oblabile** ai sensi dell'art. 162-bis c. p.

Soggetti attivi sono il proprietario dell'animale ed ogni persona che per qualsiasi motivo posseda, custodisca, o comunque detenga l'animale.

Trattandosi di **contravvenzione**, il fatto è punito sia se commesso con dolo sia se cagionato per colpa (intesa come negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti).

Si richiede che la detenzione, oltre ad essere incompatibile con la natura dell'animale, abbia anche prodotto sofferenze gravi, ossia superiori alla soglia di normale tollerabilità.

Tra le **condizioni** che, in rapporto alla natura e alla struttura etologica dell'animale, possono configurare il reato, *“condotte che pur non accompagnate dalla volontà di infierire, incidono senza giustificazione sulla sensibilità dell'animale producendo dolore”* (Cass., sent. 14.03.1990).

Occorre pertanto accertare le caratteristiche naturali e di specie dell'animale, unitamente all'habitat, per poter valutare il grado di sofferenza che si può causare all'animale con riferimento alle condotte sopra citate.

Un caso particolare di detenzione di animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze è stato introdotto dall'Ordinanza del Ministero della salute del 5 luglio 2005 la quale, fornendo un'interpretazione autorevole, sottopone alla disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 727 c. 2 c. p. *“l'uso del collare elettrico e di altro analogo strumento, che provoca effetti di dolore sui cani, nella fase di addestramento ed in ogni altra fase del rapporto uomo-cane”*. Tali strumenti sono considerati coercitivi perché provocano dolore e paura nei cani, e sono vietati anche dalla FCI e dall'ENCI.

Non è prevista la confisca dell'animale. Tuttavia, alcune leggi regionali prevedono che, qualora il maltrattamento consista nella violazione dei doveri connessi alla custodia e alla cura dell'animale, questo è affidato con immediatezza, mediante provvedimento comunale, ad una struttura di ricovero.

Il provvedimento viene revocato e l'animale è restituito:

- qualora si riveli l'infondatezza della contestazione;
- qualora siano comunque date assicurazioni di buon trattamento, purché non ricorrano ipotesi di recidiva specifica.

È ugualmente consentito alla polizia giudiziaria, quando vi è il pericolo d'aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato, e non è possibile, per la situazione d'urgenza, attendere il

provvedimento del giudice e prima dell'intervento del pubblico ministero, procedere a **sequestro preventivo dell'animale** ai sensi dell'art. 321 c. 3-bis c. p. p. La necessità di accertamenti medici sull'animale può giustificare anche un **sequestro probatorio** ex art. 354 c. p. p.

3. Uccisione

L'**art. 544-bis c. p.** punisce con la reclusione da tre a diciotto mesi chiunque per crudeltà o senza necessità causa la morte di un animale.

Si prescinde:

- dalla distinzione tra animale altrui, considerato "patrimonio", e uccisione di animale proprio o di animale senza padrone;
- dai mezzi impiegati per cagionare la morte dell'animale.

Elemento soggettivo del reato è esclusivamente il **dolo**. Il cagionamento della morte può avvenire mediante azione o mediante omissione.

Non sono punibili i casi di morte dell'animale causata per colpa, se non sono previsti da altre norme: per esempio, l'ipotesi di morte dell'animale nel corso di uno spettacolo o manifestazione vietati è punibile ai sensi del successivo art. 544-quater c. 2 c. p..

Ratio della norma è l'esigenza di tutelare l'esistenza in vita di qualsiasi animale domestico, selvatico o addomesticato, ponendolo al riparo da atti di crudeltà o non necessari.

La **crudeltà** si manifesta per *"l'assenza del giustificato motivo: la crudeltà è di per sé caratterizzata dalla spinta di un motivo abietto o futile. Rientrano nella fattispecie le condotte che si rivelino espressione di particolare compiacimento o di insensibilità"*(Cass. Pen., sez. III, 19 giugno 1999, n.

9668), con “*atti concreti di crudeltà, ossia l’inflizione di gravi sofferenze fisiche senza giustificato motivo*” (Cass. Pen., 11 ottobre 1996, n. 601).

L’**uccisione di animali per mezzo di maltrattamenti** è tuttavia punita dalla disposizione speciale contenuta nell’art. 544-ter c. 3 c. p., che prevede che la pena ivi prevista è aumentata della metà se dal fatto del maltrattamento, come descritto dalla stessa norma, deriva la morte dell’animale. È stata creata una nuova fattispecie di **reato preterintenzionale**, ossia che va oltre l’intenzione dell’autore, che è diretta al maltrattamento ed invece ottiene, come conseguenza, la morte dell’animale.

I reati di maltrattamento e di uccisione invece concorrono se l’autore, cessato il primo reato, pone comportamenti diretti a realizzare il secondo.

Quanto all’**uccisione senza necessità**, il concetto di necessità non comprende solo le scriminanti previste dagli artt. 52 (legittima difesa) e 54 (stato di necessità) c. p., ma anche “*ogni altra situazione che induce all’uccisione o al danneggiamento dell’animale per evitare un pericolo imminente o un danno giuridicamente apprezzabile*” (Cass. Pen., 28 febbraio 1997, n. 1010).

La soppressione di animali attuata da veterinari o all’interno di canili e gattili per ragioni non ammesse dalla legge è considerabile come uccisione senza necessità, pertanto punibile ai sensi della norma che si discute.

L’uccisione di animali è prevista anche dall’art. 638 c. p.: in questa fattispecie di delitto, procedibile a querela di parte, la tutela interessa esclusivamente l’animale appartenente a terzi e il fatto punito è l’uccisione senza necessità. L’identità dei fatti puniti dagli artt. 544-bis e 638 c. p. e la presenza in quest’ultimo dell’inciso “*salvo che il fatto costituisca più grave reato*”, che esclude l’applicazione del principio di specialità, rende di fatto **decaduto** l’art. 638 c. 1 c. p., in quanto sempre assorbito dalla fattispecie di cui all’art. 544-bis c. p.

4. Maltrattamento in senso stretto

L'art. 544-ter c. p. punisce con la reclusione da tre mesi ad un anno o la multa da € 3.000 a € 15.000 chi, per crudeltà o senza necessità:

- a) cagiona una lesione ad un animale,
- b) o lo sottopone a sevizie o comportamenti, fatiche, lavori che siano insopportabili per le sue caratteristiche etologiche.

La stessa pena è prevista per chiunque:

- c) somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate,
- d) o li sottopone a trattamenti che procurano loro un danno alla salute.

Circa la fattispecie sub a), è necessario che dai maltrattamenti sia derivata una lesione. Rimangono quindi escluse da tale previsione le **percosse** senza particolari conseguenze fisiche, le condizioni di **paura** e di **semplice patimento**, che pertanto, a differenza di quanto accadeva nel regime precedente alla l. 189, sono diventate **non punibili**.

Per il concetto di crudeltà e di mancanza di necessità si rinvia al paragrafo precedente.

In caso di condanna o d'applicazione della pena su richiesta delle parti, è sempre disposta la **confisca dell'animale**, salvo che appartenga a persona estranea al reato, con affidamento dello stesso ad associazioni o enti che ne facciano richiesta.

Poiché lo scopo della confisca è quello di impedire che la libera disponibilità dell'animale possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato, o agevolare la sua ripetizione, l'atto propedeutico a tale provvedimento è il **sequestro preventivo ex art. 321 c. p.**, che deve essere attuato dalla polizia

giudiziaria quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere che sia disposto dal giudice, e non sia ancora intervenuto il pubblico ministero.

È anche disposta la **sospensione** da tre mesi a tre anni dell'eventuale attività di trasporto, commercio o allevamento degli animali; in caso di recidiva è disposta l'**interdizione** dall'esercizio di tali attività (art. 30 c. p.).

Il danneggiamento di animali è previsto anche dall'**art. 638 c. p.**: in questa fattispecie, procedibile a querela di parte, la tutela interessa esclusivamente l'animale appartenente a terzi e il fatto punito è il danneggiamento senza necessità. L'identità dei fatti puniti dagli artt. 544-ter e 638 c. p. e la presenza in quest'ultimo dell'inciso "*salvo che il fatto costituisca più grave reato*", che esclude l'applicazione del principio di specialità, lo rende di fatto **decaduto** in quanto sempre assorbito dalla fattispecie di cui all'art. 544-ter c. p.

Un ulteriore problema concerne la differenza tra sottoporre animali a comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche (art. 727 c. 2 c. p.), e detenere animali in condizioni incompatibili con la loro natura e produttive di gravi sofferenze (art. 544-ter c. p.):

- l'art. 727 c. 2 c. p. punisce il trattamento che l'animale riceve dall'uomo, quando è già di per sé contro natura e produttivo di sofferenze;
- l'art. 544-ter c. p. punisce gli atti di costrizione usati dall'uomo verso l'animale, per obbligarlo a comportamenti contrari alla sua natura, e quindi insopportabili.

5. Utilizzo in spettacoli e manifestazioni vietati

L'**art. 544-quater c. p.** punisce, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli spettacoli e le manifestazioni che comportano strazio o sevizie per gli animali, con la reclusione da quattro mesi a due anni e la multa da € 3.000 a € 15.000.

Il legislatore ha voluto individuare due specifici **soggetti attivi del reato**:

- chiunque concorre a qualsiasi titolo all'organizzazione dell'evento, intendendo il termine nella sua accezione più vasta (coordinare, predisporre, disciplinare, dirigere);
- chiunque promuove l'evento, nel senso che lo favorisce, lo sostiene, lo stimola o lo pubblicizza.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi:

- in relazione all'esercizio di scommesse clandestine,
- o al fine di trarne profitto per sé od altri,
- ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

Lo **spettacolo** o la **manifestazione** può consistere in ogni forma di rappresentazione o dimostrazione (sportiva, acrobatica, di forza, di bellezza, di resistenza o altro) svolta alla presenza di pubblico.

Il **legame causale** con lo strazio e le sevizie deve essere rinvenuto nelle modalità esecutive dello spettacolo o della manifestazione, valutate *a priori*, per cui l'evento di sofferenza ne deve derivare in maniera inevitabile.

Lo **strazio** e le **sevizie** sono descritti dalla giurisprudenza costante (per tutte, Cass. Pen., sez. III, n. 601 del 11.10.1996) come inflizione di gravi sofferenze fisiche seppure con giustificato motivo (altrimenti si rientrerebbe nel concetto di crudeltà).

Diverso è il caso in cui, ad uno spettacolo o manifestazione che di regola non sono produttivi di strazio o sevizie per gli animali, sia fatto partecipare un animale che, per la sua età, o per le sue condizioni fisiche o di salute, non sia idoneo a sopportare gli sforzi che l'evento richiede. Questa ipotesi realizza il reato di maltrattamento di animali (art. 544-ter c. p.).

Si applicano anche, in caso di condanna o patteggiamento della pena, le medesime pene accessorie previste per il maltrattamento (sospensione o interdizione da determinate attività).

Le disposizioni sopra esposte non si applicano alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate.

Quando però i maltrattamenti esulano dalle regole della materia desumibili dai regolamenti della manifestazione, i reati di cui al citato titolo IX-bis sussistono comunque.

6. Combattimenti e competizioni tra animali

L'**art. 544-quinquies c. p.** punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da € 50.000 a € 160.000 chi promuove, organizza o dirige combattimenti e competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica.

La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- se le attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate,
- o se le attività sono promosse attraverso video,
- o se il colpevole realizza riprese o registrazioni.

Il reato si pone in rapporto di **specialità** rispetto a quello d'organizzazione e promozione di spettacoli vietati (art. 544-quater c. p.).

Il **soggetto attivo** del reato è individuato:

- nel **promotore** e nell'**organizzatore** (per la cui definizione si rinvia al paragrafo precedente);
- nel **direttore**, inteso come arbitro, conduttore o regolatore dell'evento.

L'**elemento oggettivo** del reato consiste:

- nel **combattimento**, intendendosi per tale uno scontro cruento tra opposti animali, destinato a produrre un vincitore ed un perdente: quest'ultimo generalmente muore o riporta gravi ferite;

- nella **competizione non autorizzata**, intesa come gara o incontro ove prevale l'aspetto agonistico. In questa ipotesi il principio di specialità (art. 9 legge n. 689/1981) consente l'applicabilità della pena specifica di cui all'art. 544-quater, in luogo della sanzione amministrativa prevista, per il caso generico del trattenimento pubblico senza licenza, dall'art. 666 c. p..

È punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da € 5.000 a € 30.000 chi alleva o addestra animali per destinarli ai combattimenti. La stessa pena è prevista:

- per i proprietari o i detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni, se consenzienti,
- per chi, fuori dei casi di concorso nel reato, organizza scommesse relative a combattimenti o competizioni tra animali, anche se non presente sul luogo dove questi avvengono;
- per chi, fuori dei casi di concorso nel reato, effettua scommesse (lo scommettitore) relative a combattimenti o competizioni tra animali, anche se non presente sul luogo dove questi avvengono.

Nel caso specifico dell'addestratore, le tipiche **modalità di stimolazione dell'aggressività animale** (senza cibo per giorni, costretti a correre su tappeti rotanti, chiusi in sacchi e picchiati) concretizzano anche i reati di cui agli artt. 544-ter e/o 727 c. 2 c. p..

A tutte le fattispecie previste dall'art. 544-quater c. p. si applicano anche, in caso di condanna o patteggiamento della pena, le medesime pene accessorie previste per il maltrattamento (sospensione o interdizione da determinate attività).

7. Le c. d. "ordinanze Sirchia"

In prossimità della scadenza dell'ordinanza del 9 settembre 2003, avente ad oggetto "*Tutela dell'incolumità pubblica dal rischio di aggressioni da parte di cani potenzialmente pericolosi*", il **Ministero della salute** è intervenuto nuovamente in materia emanando, in data 27 agosto 2004, un'analogo ordinanza, avente ad oggetto "*Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani*".

Presupposto delle ordinanze ministeriali è l'art. 32 c. 1 della l. 23.12.1978 n. 833, che abilita il Ministro della Sanità ad emettere **ordinanze di carattere contingibile ed urgente** in materia di polizia veterinaria.

TABELLA DI RAFFRONTO TRA LE C. D. ORDINANZE SIRCHIA		
	Ordinanza del 9/09/2003	Ordinanza del 27/08/2004
1	Le razze di cani potenzialmente pericolose sono i pitbull e altre 92, ricomprese nei gruppi 1 e 2 della classificazione della federazione citologica internazionale.	Le razze di cani a rischio di maggiore aggressività sono diciotto, riunite nell'allegato all'ordinanza.
2	È vietato l'addestramento teso ad esaltare l'aggressività delle razze potenzialmente pericolose. È altresì vietata qualsiasi operazione di selezione o d'incrocio tra razze di cani, con lo scopo di svilupparne l'aggressività. È vietata la sottoposizione dei cani al doping.	È vietato l'addestramento teso ad esaltare l'aggressività di qualsiasi razza di cane. È altresì vietata qualsiasi operazione di selezione o d'incrocio tra razze di cani, con lo scopo di svilupparne l'aggressività. È vietata la sottoposizione dei cani al doping.
3	I proprietari e i detentori di cani, quando li portano in un luogo pubblico o aperto al pubblico, hanno l'obbligo di usare, contestualmente, il guinzaglio e la museruola.	I proprietari e i detentori di cani, quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico, hanno l'obbligo di applicare, a loro scelta, il guinzaglio o la museruola. Permane l'obbligo dell'uso congiunto dei due strumenti se i cani sono condotti nei locali pubblici e nei mezzi di trasporto. È quindi recuperata l'analoga previsione di cui all'art. 83 del regolamento di polizia veterinaria (DPR n. 320/1954).

4	<p>È vietato acquistare, possedere o detenere cani appartenenti al novero delle razze potenzialmente pericolose, ai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • delinquenti abituali o per tendenza; • soggetti sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza; • soggetti che hanno riportato una condanna, anche se non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni. • coloro che hanno riportato una condanna, anche se non definitiva, per i reati di cui all'art. 727 c. p.; • minori degli anni diciotto; • interdetti e inabilitati per infermità. <p>Tutte le esclusioni sono derogate per i cani di non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.</p>	<p>Il divieto, relativamente alle diciotto razze a rischio di maggiore aggressività, è esteso a coloro che hanno riportato una condanna, anche se non definitiva, per i reati introdotti o modificati dalla legge n. 189/2004.</p>
5	<p>I possessori e i detentori di cani appartenenti al novero delle razze potenzialmente pericolose devono stipulare una polizza d'assicurazione di responsabilità civile per i danni causati dall'animale contro terzi, secondo massimali e periodi di durata da definire con decreto ministeriale.</p>	<p>Idem, relativamente alle diciotto razze a rischio di maggiore aggressività. Non sono più previsti massimali o durate prestabiliti.</p>
6	<p>I proprietari di cani appartenenti al novero delle razze potenzialmente pericolose,</p>	<p>Idem, relativamente alle diciotto razze a rischio di maggiore aggressività. Nella ricerca delle</p>

	qualora non intendano mantenere il possesso dell'animale nel rispetto delle disposizioni dell'ordinanza, devono interessare le autorità veterinarie competenti per territorio, al fine di ricercare idonee soluzioni d'affidamento.	soluzioni d'affidamento devono essere coinvolte le amministrazioni comunali.
7	L'efficacia dell'ordinanza è limitata ad un arco temporale annuale. Sono esclusi dalla sua applicazione i cani in dotazione alle Forze armate, di polizia e di protezione civile.	Idem. Sono esclusi dalla sua applicazione anche i cani in dotazione ai Vigili del fuoco.

Il Ministero ha lasciato irrisolta la questione circa **le sanzioni** da elevare in caso di violazione alle prescrizioni sopra descritte.

Diverse Procure della repubblica, prima tra tutte quella di Roma, avevano ritenuto che tali ordinanze dovessero essere considerate, nelle loro parti dispositive, solo come mere raccomandazioni, atteso che alle violazioni delle stesse non è applicabile la sanzione penale di cui all'art. 650 c. p. Costituisce principio consolidato, infatti, che ai fini della configurabilità di tale reato è necessario che l'inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, mentre viceversa resta esclusa l'applicabilità dell'art. 650 c. p. ad una previsione generale ed astratta non emanata tramite un ordine specifico *ad personam* (Cass. sez. I, 7 novembre 1996, n. 9490; Cass. sez. I, 7 maggio 1999, n. 5755).

La giurisprudenza costante sostiene inoltre che il requisito della contingibilità richiesto dall'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 implica che la situazione d'emergenza sia oggettivamente tale da poter essere fronteggiata da un provvedimento la cui esecuzione non duri più di un breve intervallo di tempo.

Le **sanzioni applicabili** devono pertanto essere ricavate:

- quanto al punto 2 della tabella, dagli artt. 544-ter c. 2 (sottoposizione dei cani a doping) e 544-quinquies c. 3 (addestramento di cani teso ad esaltarne l'aggressività) c. p.;
- quanto al punto 3 della tabella, dalle disposizioni depenalizzate dell'art. 672 c. p. (omessa custodia e malgoverno di animali);
- quanto al punto 6 della tabella, dall'art. 727 c. p. (abbandono di animali).

Rimangono **prive di sanzioni** le disposizioni di cui ai punti 2 (limitatamente al divieto di selezioni e incroci tra razze aggressive), 4 e 5 della tabella, che costituiscono innovazioni al diritto vigente non tutelate da previsioni punitive.

Tuttavia questa lacuna può essere colmata per situazioni specifiche di cani che hanno dimostrato un'accentuata aggressività, mediante l'emanazione di un'ordinanza contingibile ed urgente del sindaco che riproduca, tra le prescrizioni dell'ordinanza ministeriale, quelle più idonee al caso, e che sia diretta al proprietario o possessore dell'animale. In tal caso la copertura sanzionatoria dell'art. 650 c. p. è ammissibile, poiché l'ordinanza è riferita ad un caso specifico e rivolta ad un soggetto determinato.

Altri rilievi avverso le ordinanze Sirchia sono stati eccepiti in merito alla **competenza ad emanare**, in quanto le ordinanze emanate dal Ministero della sanità sono verosimilmente orientate a preservare la pubblica sicurezza, che è materia attribuita al Ministero dell'interno.

Circa l'obbligo di contrarre una polizza assicurativa, questo si pone in contrasto con il disposto dell'art. 23 Cost., laddove afferma che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non

in base alla legge. Appare pertanto anomalo che un'ordinanza possa imporre la stipulazione di un contratto.

L'ABBANDONO DEGLI ANIMALI E IL RANDAGISMO

1. L'abbandono di animali

Chi abbandona:

- animali domestici,
- oppure animali che abbiano acquisito abitudini alla cattività,

è punito con l'arresto fino ad un anno o l'ammenda da € 1.000 a € 10.000. Il contravventore è ammesso all'**oblazione** ai sensi dell'art. 162-bis c. p.

L'abbandono è un **reato di tipo permanente**, poiché consiste nel lasciare l'animale in balia di sé, anche se per un limitato periodo di tempo.

Soggetto attivo è ogni persona che per qualsiasi motivo custodisca, detenga o posseda l'animale.

Trattandosi di **contravvenzione**, il fatto è punito sia se commesso con dolo sia se cagionato per colpa (intesa come negligenza, imprudenza, imperizia o inosservanza di leggi o regolamenti).

Sulla fattispecie dell'abbandono sorge il problema del **rapporto con l'articolo 5 comma 1 della legge n. 281/1991** (abbandono di cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione). Tale norma risulta inapplicabile, per la prevalenza dell'art. 727 c. p., ai sensi del principio di cui all'art. 9 c. 1 L. 24.11.1981 n. 689, secondo il quale la norma speciale prevale su quella più generale.

Infatti, l'art. 727 c. p. punisce (anche nella nuova versione data dalla legge n. 189/2004) chi *“abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività”*, mentre l'art. 5 c. 1 della legge n. 281, punendo chiunque *“abbandona cani, gatti o qualsiasi altro animale custodito nella*

propria abitazione” tutela anche gli animali non domestici e quelli non abituati alla cattività, precedentemente custoditi nella propria abitazione.

La distinzione tra le fattispecie punite appare molto sottile, ma per meglio specificare i casi residuali nei quali si può ancora applicare l’art. 5 c. 1 della legge n. 281/91, si pone l’esempio di chi cattura un animale selvatico e poi lo lascia libero senza riportarlo nel luogo di cattura: difficilmente l’animale potrà adattarsi ad un habitat che non è il suo (a maggior ragione se viene abbandonato in un contesto urbano oppure se è un cucciolo); se poi si tratta di un animale sociale, ossia che vive organizzato in branchi, mandrie o gruppi simili, la sua estraniamento da tale ambiente riduce ulteriormente le sue probabilità di sopravvivenza.

L’inapplicabilità del citato art. 5 trova inoltre causa già nel fatto che con legge 22.11.1993 n. 73, successiva alla citata legge n. 281, l’abbandono di animali fu elevato a reato mediante la completa ricostruzione del testo dello stesso art. 727 c. p..

2. La prevenzione del randagismo

Coloro che non intendono o non possono più custodire un animale in loro possesso e non trovano per esso un’adeguata sistemazione devono consegnare l’animale al ricovero competente per territorio, sottoscrivendo una **dichiarazione di rinuncia** all’animale stesso.

Nel caso che il proprietario di un animale d’affezione sia colpito da grave infermità o sia privato della libertà personale, e non si trovi una persona disponibile ad accudire l’animale, questo deve essere segnalato immediatamente al servizio veterinario dell’USL competente perché provveda a trasferirlo presso un idoneo ricovero, sino a quando si renda possibile la riconsegna al possessore o a persona di sua fiducia.

In caso di **morte del proprietario**, ove gli eredi rinuncino all’animale, il comune deve provvedere a proprie spese al suo ricovero e mantenimento presso una struttura pubblica o convenzionata.

3. L'anagrafe canina

L'art. 3 della legge n. 281/1991 ha delegato le regioni a disciplinare con proprie leggi l'**istituzione dell'anagrafe canina** presso i comuni e/o le unità sanitarie locali.

Lo **scopo** dell'anagrafe canina è quello di porre un forte deterrente al fenomeno dell'abbandono degli animali, poiché consente di risalire al responsabile dell'animale ogni volta che questo sia rinvenuto in stato di randagismo.

Ogni proprietario o detentore a qualsiasi titolo **di un cane**, residente o dimorante nel territorio regionale, è tenuto ad informarne il servizio veterinario dell'USL territorialmente competente, entro un termine (variabile secondo la regione) decorrente dalla nascita o dalla presa in possesso dell'animale.

Sono **esonerati dall'obbligo d'iscrizione** i cani appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia. Tuttavia, quando vengono dimessi dal loro impiego per essere ceduti a privati, devono essere da questi iscritti all'anagrafe canina.

All'atto dell'iscrizione all'anagrafe, viene compilata un'**apposita scheda**, riportante la fotografia dell'animale, dove sono specificati per ogni animale:

- il nome, la razza, la taglia, il colore del mantello ed eventuali segni particolari;
- le generalità e l'indirizzo del proprietario o del detentore;
- il codice assegnato.

La scheda è utilizzata anche per la registrazione degli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sull'animale.

Copia della scheda è consegnata al proprietario o detentore. Questi deve comunicare all'USL eventuali trasferimenti di proprietà o detenzione, ed eventuali cambi di residenza, entro trenta giorni.

Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un **codice di riconoscimento** impresso dai medici veterinari mediante:

- **tatuaggio indolore** (alcune regioni riconoscono valido anche il tatuaggio effettuato in sede d'iscrizione agli albi genealogici tenuti dall'E. N. C. I. – Ente nazionale della cinofilia italiana) applicato sulla parte interna della coscia destra o del padiglione auricolare destro;
- inoculazione di un **microprocessore cutaneo** (microchip o trasponditore) effettuata sulla faccia sinistra del collo, alla base del padiglione auricolare (terzo craniale).

L'iscrizione all'anagrafe canina e l'applicazione del codice di riconoscimento sull'animale sono eseguiti d'ufficio in caso di accertamento della violazione agli obblighi sopra esposti.

4. Il recupero dei cani randagi

Gli organi di pubblica sicurezza, le polizie locali, enti ed associazioni protezioniste ed animaliste devono **segnalare** la presenza di cani vaganti, randagi o inselvaticiti, anche quando è loro comunicata da privati cittadini.

Le unità sanitarie locali provvedono alla loro **cattura**,

- attraverso i propri servizi veterinari, o altri servizi da loro vigilati,
- oppure per mezzo di servizi privati convenzionati con i comuni o le comunità montane interessati,
- oppure avvalendosi delle associazioni di volontariato protezionistiche,

in modo non lesivo all'animale e con sistemi indolori e non traumatizzanti. Non è pertanto ammesso l'uso di trappole (salvo che non consentano una rapida segnalazione della presenza dell'animale catturato), di tagliole o di bocconi avvelenati.

La cattura è in ogni caso vietata a chi non appartiene ai servizi o alle associazioni individuate dalla normativa regionale.

Comuni e comunità montane sono tenuti ad organizzare idonee strutture di **prima accoglienza**, in forma singola o associata, direttamente o in convenzione, ai fini della custodia dei cani catturati e per l'osservazione di quelli sospetti.

I cani vaganti ritrovati, catturati o comunque ricoverati presso le apposite strutture:

- non possono essere né soppressi (tranne che nei casi più avanti descritti), né destinati alla sperimentazione;
- devono essere sottoposti a visita veterinaria e ad osservazione sanitaria da parte del servizio veterinario dell'USL;
- devono ricevere gli eventuali interventi di pronto soccorso.

Se regolarmente tatuati, devono essere restituiti al proprietario o al detentore iscritti all'anagrafe canina, previo pagamento delle spese di custodia, mantenimento ed eventuali cure dell'animale. **Se non tatuati**, devono essere tatuati.

Se non reclamati entro il termine fissato con legge regionale, possono essere ceduti:

- a privati che diano garanzie di buon trattamento,
- ad associazioni protezionistiche,
- a strutture idonee al ricovero permanente,

previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'echinococcosi e altre malattie trasmissibili.

I cani ricoverati nei canili e nei rifugi possono essere soppressi, in modo completamente eutanasico e previa anestesia, per opera di medici veterinari, soltanto se:

- gravemente malati,
- incurabili,
- di comprovata pericolosità e/o aggressività.

Allorché la cattura di cani vaganti inselvatichiti non sia possibile e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo, per la fauna selvatica e per il patrimonio zootecnico (p. e. nei casi d'infezione rabida), alcune



Riccione, 14-17 Settembre 2005
Palazzo del Turismo – XXIV edizione
www.convegnoriccione.it

leggi regionali prevedono che questi vengano abbattuti, previa emissione di un'ordinanza del sindaco contingibile ed urgente.

Appendice normativa

Codice Penale:

art. 544-bis (Uccisione di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

art. 544-ter (Maltrattamento di animali)

Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche ecologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

art. 544-quater (Spettacoli e manifestazioni vietati)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 a 15.000 euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti)

Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l'integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro. La pena è aumentata da un terzo alla metà:

- 1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;*
- 2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;*
- 3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.*

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

art. 544-sexies (Confisca e pene accessorie)

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c. p., per i delitti previsti dagli articoli 544-ter, 544-quater e 544-quinquies, è sempre ordinata la confisca dell'animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell'attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l'interdizione dall'esercizio delle attività medesime.

art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a lire seicentomila.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Non è punibile chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

NOTA. Al reato previsto nel primo comma si applica, ora, la pena pecuniaria da lire cinquecentomila a lire cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da dieci giorni a tre mesi, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 52, comma 2, lettera a), del d. lgs. 28 agosto 2000 n. 274. La competenza per il delitto previsto dal presente comma è devoluta al giudice di pace, ai sensi dell'art. 15, l. 24 novembre 1999 n. 468 e dell'art. 4 d. lgs. n. 274/2000.

art. 727 (Abbandono di animali)

Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro.

Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze.

Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale:

art. 19-ter (Leggi speciali in materia di animali)

Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX-bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

19-quater (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati)

Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro o di confisca sono affidati ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'interno.

Ordinanza Ministeriale 27 agosto 2004 (Tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressività di cani)

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320;

Vista la legge 14 agosto 1991 n. 281;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978 n. 833;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visti gli artt. 544-bis, 544-sexies e 727 del codice penale;

Vista la legge 20 luglio 2004 n. 189;

Visti gli episodi di aggressione alle persone da parte di cani;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di adottare, in attesa della emanazione di una disciplina normativa organica in materia, disposizioni cautelari a tutela della salute pubblica;

Ordina:

Art. 1.

1. Sono vietati:

- a) l'addestramento inteso ad esaltare l'aggressività dei cani;*
- b) l'addestramento inteso ad esaltare il rischio di maggiore aggressività di cani pitbull e di altri incroci o razze di cui all'elenco allegato;*
- c) qualsiasi operazione di selezione o di incrocio tra razze di cani con lo scopo di svilupparne l'aggressività;*
- d) la sottoposizione di cani a doping, così come definito all'art. 1, commi 2 e 3, della legge 14 dicembre 2000 n. 376.*

Art. 2.

1. I proprietari e i detentori di cani, analogamente a quanto previsto dall'art. 83, primo comma, lettere c) e d) del regolamento di Polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n. 320, hanno l'obbligo di:

- a) applicare la museruola o il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico;*
- b) applicare la museruola e il guinzaglio ai cani condotti nei locali pubblici e nei pubblici mezzi di trasporto.*

2. È vietato acquistare, possedere o detenere cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b);

- a) ai delinquenti abituali, o per tendenza;*
- b) a chi è sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;*
- c) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;*
- d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui agli artt. 727, 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies del codice penale e, per quelli previsti dall'art. 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189;*
- e) ai minori di 18 anni e agli interdetti e inabilitati per infermità.*

3. I divieti di cui al comma 2 del presente articolo non si applicano ai cani per non vedenti o non udenti, addestrati presso le scuole nazionali come cani guida.

Art. 3.

1. Chiunque posseda o detenga cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ha l'obbligo di stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni causati dal proprio cane contro terzi.

Art. 4.

1. I proprietari e i detentori dei cani di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), che non intendono mantenere il possesso del proprio cane nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza debbono interessare le autorità veterinarie competenti del territorio al fine di ricercare con le amministrazioni comunali idonee soluzioni di affidamento dell'animale stesso.

2. La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco.

La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha efficacia per un anno a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.

Allegato

Elenco delle razze canine e loro incroci a rischio di maggiore aggressività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), della presente Ordinanza:

american bulldog, cane da pastore di Charplanina, cane da pastore dell'Anatolia, cane da pastore dell'Asia centrale, cane da pastore del Caucaso, cane da Serra da Estreilla, dogo argentino, fila brasileiro, mastino napoletano, perro da canapo majoero, perro da presa canario, perro da presa Mallorquin, pitbull, pitbull mastiff, pitbull terrier, rafeiro do alentejo, rottweiler, tosa inu e loro incroci.

**MODELLO DI ORDINANZA SINDACALE ATTUATIVA DELLE DISPOSIZIONI
DELL'ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27.08.2004:**

Ordinanza n. _____

Massa, li _____

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente in attuazione dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/04

IL SINDACO

Appreso che il Sig. _____, nato a _____ il _____, ivi residente in Via _____, n. _____, detiene un cane di razza pitbull sesso maschile mantello bianco e nero, iscritto all'anagrafe canina con il numero _____, che questo cane è stato allontanato dall'abitazione dopo una serie di episodi di aggressione, e che recentemente è ritornato sotto la detenzione dello stesso Sig. _____;

Esaminata la relazione dell'Azienda USL di Massa e Carrara - Dipartimento della prevenzione U. F. Sanità Pubblica Veterinaria del 27/1/05, la quale riferisce che l'animale ha indole aggressiva e spesso è lasciato incustodito, che più volte è stato catturato e condotto presso il canile municipale, dove è stato sempre ritirato dal proprietario, e che lo stesso Ufficio offre la sua piena collaborazione per eventuale ricovero dell'animale;

Vista la segnalazione della Questura di Massa del 21/12/04, acquisita al protocollo di questo Comune con il n. 541 del 10/1/05, dalla quale di evince che il Sig. _____ ha riportato condanna per delitti non colposi contro il patrimonio, con la reclusione superiore a 2 anni;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/04, di carattere contingibile ed urgente la quale, all'articolo 2, secondo comma, lettera c) fa divieto di possedere o detenere cani di razza pitbull a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a 2 anni;

Appreso, che per consolidata giurisprudenza, le ordinanze contingibili ed urgenti, ai fini dell'applicazione della sanzione penale di cui all'articolo 650 del Codice Penale, devono essere riferite a casi concreti e rivolte a persone determinate;

Ritenuto pertanto di dover dare attuazione all'Ordinanza del Ministero della Salute sopra citata;

Considerato che le motivazioni della contingibilità e dell'urgenza della presente ordinanza sono rinvenibili dell'Ordinanza Ministeriale sopra citata;

Visto l'art. 650 del Codice Penale;

Ritenuta la propria competenza ai sensi dell'articolo 54, secondo comma, del Decreto Legislativo 18/8/2000, n. 267;

ORDINA

al Sig. _____, meglio in premessa generalizzato, di porre fine, con decorrenza immediata, al possesso e alla detenzione del cane pitbull descritto in premessa, mediante la sua cessione a persone che presentino i requisiti richiesti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/8/04.

In alternativa, ordina allo stesso Sig. _____ di provvedere immediatamente alla cessione dell'animale alle autorità veterinarie competenti per territorio.

Dell'avvenuta cessione a terzi o comunque alle autorità veterinarie il Sig. _____ dovrà dare immediata comunicazione al locale Comando di Polizia Municipale.

AVVERTE

il Sig. _____, meglio in premessa generalizzato, che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza si provvederà mediante l'applicazione dell'articolo 650 del Codice Penale e del sequestro penale dell'animale.

Avverso la presente ordinanza l'interessato può proporre ricorso al T.A.R. Toscana entro 60 giorni dalla notificazione della stessa. Il ricorso non sospende l'esecuzione della presente ordinanza.

Copia della presente è comunicata per conoscenza all'Ufficio Territoriale del Governo Prefettura di Massa Carrara, al Comando Provinciale Carabinieri, alla Questura di Massa Carrara, all'Azienda USL di Massa e Carrara - Dipartimento della Prevenzione U. F. Sanità Pubblica Veterinaria.

IL SINDACO
(Dott. Fabrizio Neri)